

CONDIZIONI

L'affidatario ha l'obbligo di custodire personalmente l'urna, essendo vietato l'affidamento della stessa – anche temporaneo – a terzi, con modalità tali da consentirne una destinazione stabile e da offrire garanzie contro ogni profanazione e di comunicare al Comune ogni variazione del luogo di conservazione o di cessazione delle condizioni di affidamento.

L'affidamento dell'urna non costituisce in alcun caso implicita autorizzazione alla realizzazione di una sepoltura privata o di dispersione delle ceneri senza previa autorizzazione (si veda relativa procedura).

In qualunque momento l'affidatario o i suoi eredi possono rinunciare per qualsiasi motivo all'affidamento dell'urna contenente le ceneri, riconsegnando la medesima affinché sia tumulata nel cimitero o conferita nel cinerario comune, secondo la procedura e i costi vigenti nel Comune al momento della richiesta.